



Sentenza n. 29/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi Presidente

Gianpiero D'Alia Consigliere

Carlo Efsio Marrè Brunenghi Primo referendario (relatore)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 23980 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

1) GIOVANNI MANFRIDA (MNFGNN58A13B655R), nato a Capistrano (CZ) il 13 gennaio 1958 e residente in Francica (VV) alla via Sarlo n. 58, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Mammone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vibo Valentia alla via Papa Giovanni II, snc, oltre che al suo indirizzo digitale pec, giusta procura speciale in atti;

2) PAPATOLO NAZARENO (PPTNRN63C06D767R), nato a Francica (VV) il 6 marzo 1963 e ivi residente alla Piazza Municipio n. 2, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Galloro e Nicola Galloro ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Vibo Valentia alla via Argentaria n. 7, oltre che al loro indirizzo digitale pec, giusta procura speciale in atti;

	Nell'udienza pubblica del 14.01.2025, udita la relazione del Giu-	
	dice relatore, udito l'Avv. Galloro, nonché il Pubblico Ministero	
	dott.ssa Maria Gabriella Dodaro, i quali concludevano come da	
	verbale in atti.	
	FATTO E DIRITTO	
	1. Con atto di citazione depositato in data 20 maggio 2024,	
	la Procura regionale presso l'intestata Sezione giurisdizionale ha	
	chiesto l'accertamento della responsabilità amministrativa del	
	convenuto dott. Manfrida Giovanni nel periodo in cui lo stesso	
	ricopriva la carica di Sindaco del Comune di Francica, concor-	
	rendo insieme col geometra Papatolo Nazareno alla revoca totale	
	e definitiva, giusto decreto n. 2848 del 08/03/2019 del compe-	
	tente Dipartimento regionale, del finanziamento dell'importo di	
	€ 205.326,40 concesso al Comune di Francica in relazione al	
	contributo per l'agricoltura a valere sul PSR – FEARS 2007-2013	
	– misura 313 – Bando 2010, e di cui alla domanda di aiuto n.	
	94750011440, con contestuale richiesta di recupero delle	
	somme già erogate a titolo di anticipazione pari ad € 102.663,20	
	più eventuali interessi, come da comunicazione nota prot. n.	
	103568 del 12/03/2019.	
	L'attore pubblico ha predicato l'illiceità delle condotte di en-	
	trambi i convenuti, (a) quella del Papatolo a titolo di dolo (in	
	subordine la colpa grave) e (b) quella del Manfrida unicamente	
	a titolo di colpa grave, che hanno determinato, quale diretta con-	
	seguenza, la revoca dell'intera somma finanziata all'Ente locale,	
	2	

	pari all'importo di € 205.326,40 e l'obbligo di restituzione degli	
	acconti effettivamente ricevuti, in favore del Comune di Francica	
	nella misura, rispettivamente di	
	- euro 164.261,12=, pari all'80% del totale, a carico di Pa-	
	patolo Nazareno.	
	- euro 41.065,28=, pari al 20% del totale, a carico di Man-	
	frida Giovanni.	
	In particolare, la Procura ha rappresentato che dalla documen-	
	tazione acquisita agli atti del parallelo procedimento penale, è	
	risultato che il geometra comunale, sig. PAPATOLO Nazareno,	
	dopo aver causato - con il suo comportamento dolosamente	
	inerte - la revoca del suddetto finanziamento pubblico, ha suc-	
	cessivamente formato ed esibito al nuovo sindaco della falsa do-	
	cumentazione attestante la fine dei lavori e la regolarità degli	
	stessi, sostenendo anche di averla presentata ai competenti uf-	
	fici regionali per sistemare il "disguido" ed ottenere così la re-	
	stante parte del finanziamento. Ciò, al fine di occultare al nuovo	
	Sindaco l'intervenuta revoca del finanziamento concesso al Co-	
	mune di Francica.	
	In realtà, nella ricostruzione attorea, quella falsa documenta-	
	zione non risulta essere mai stata consegnata in Regione; peral-	
	tro, essendo già ampiamente scaduto il termine ultimo concesso	
	per la conclusione dei lavori, quand'anche fosse stata conse-	
	gnata, quella documentazione non avrebbe comunque avuto più	
	alcuna rilevanza, poiché, sia la Regione Calabria, sia ARCEA,	
	3	

	avevano già comunicato al Comune di Francica la revoca defini-	
	tiva ed integrale della concessione del finanziamento di €	
	205.326,40, chiedendo altresì la restituzione della parte del fi-	
	nanziamento già concessa, pari ad € 102.663,20.	
	Le diverse PEC trasmesse dalla Regione e da ARCEA al Comune	
	di Francica, nelle quali veniva ripetutamente segnalato il man-	
	cato avanzamento dei lavori, sino alla revoca dello stesso finan-	
	ziamento, dalla attività investigativa compendiata nella produ-	
	zione documentale (DOC. 1 - Denuncia GdF PROT. N.0005970	
	del 03/07/2023 – Allegato 1 - Annotazione di P.G. P.P. 3285-22	
	- MOD. 21 – Riscontri investigativi- Analisi della documenta-	
	zione, pag.7 e ss.) risultano essere state intercettate (e non pro-	
	tocollate) dallo stesso Papatolo Nazareno, che ha così anche do-	
	losamente occultato l'intervenuta revoca del finanziamento. A	
	fronte del reiterato silenzio serbato dopo l'invio di numerose pec	
	- compresa quella con la revoca del finanziamento - i competenti	
	uffici della Regione Calabria, hanno provveduto a telefonare di-	
	rettamente al nuovo Sindaco che, venuto a conoscenza di	
	quanto accaduto, ha denunciato alla Procura della Repubblica,	
	fra le numerose irregolarità riscontrate, anche la vicenda in	
	esame relativa al finanziamento revocato.	
	L'attore ricostruisce la cronistoria del finanziamento revocato in	
	questi termini: con determinazione nr. 86 dell'11/08/2009 il	
	Comune di Francica, assieme ai comuni di Mileto (capofila), San	
	Gregorio D'Ippona, Ionadi e San Costantino Calabro, costituitisi	
	4	

	in associazione per la presentazione dei progetti aree rurali	
	(PIAR) emanati dalla Regione Calabria, ha proceduto all’appro-	
	vazione della progettazione esecutiva redatta dal Responsabile	
	del Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici (e dell’Ufficio Tecnico	
	comunale) geom. Papatolo Nazareno, nonché R.U.P. relativa-	
	mente ai lavori di “Sistemazione strade rurali in località Calde-	
	rari” del Comune di Francica, per una spesa complessiva di €	
	205.326,60. (Doc.1 - Denuncia GdF PROT. N.0005970 del	
	03/07/2023 - ALLEGATO n.5). 2.1.- Con protocollo regionale n.	
	55334 del 30/11/2009 è stata acquisita la domanda di aiuto n.	
	94750011440 presentata in data 16/11/2009 dal Sindaco p.t.	
	del Comune di Francica, in qualità di legale rappresentante	
	dell’ente, relativa a MISURA 3.1.3. INCENTIVAZIONE DI ATTI-	
	VITÀ TURISTICHE (Doc.1 -Denuncia GdF PROT. N.0005970 -	
	03/07/2023 -ALLEGATO n.6). In allegato alla domanda vi era	
	tutta la necessaria documentazione, tra cui il “Progetto Esecu-	
	tivo” redatto dal Papatolo e costituito dai seguenti documenti:	
	rilievo fotografico, obiettivo del progetto, relazione generale, re-	
	lazione impianto elettrico, relazione impianto idrico, reception,	
	computo estimativo, elenco prezzi, cronoprogramma, capitolato	
	(DVD-R allegato in atti); il tutto approvato e sottoscritto dal ri-	
	detto geom. Papatolo Nazareno, nella sua duplice veste di re-	
	sponsabile dell’Ufficio Tecnico competente e di R.U.P. dei lavori.	
	Con nota protocollata in ingresso in data 13/05/2015, la Re-	
	gione Calabria ha notificato al Comune di Francica la	
	5	

	concessione del finanziamento di cui alla domanda di aiuto	
	n.94750011440. (Doc.1 - Denuncia GdF PROT. N.0005970 del	
	03/07/2023 - ALLEGATO n.7). Le tempistiche di realizzazione	
	dei lavori, con indicazione del termine ultimo per il compimento	
	degli stessi, erano chiaramente evidenziate nel provvedimento,	
	a pena di revoca del finanziamento. In particolare, i lavori dove-	
	vano essere ultimati entro 12 mesi a decorrere dalla data di re-	
	stituzione dell'atto di notifica della concessione del finanzia-	
	mento; inoltre, era indicato l'obbligo di presentare almeno una	
	domanda di pagamento relativa ad anticipazione e/o stato di	
	avanzamento lavori entro e non oltre il 30 settembre 2015, pena	
	la revoca del contributo.	
	Con nota prot. n. 157497 del 19/05/2015 è stata ritrasmessa	
	ai competenti uffici regionali la comunicazione di concessione	
	del finanziamento di cui sopra, debitamente sottoscritta per ac-	
	cettazione dall'allora sindaco del Comune di Francica, sig. Vin-	
	cenzo Cupi, in qualità di legale rappresentante p.t. del Comune	
	e, dunque, di beneficiario del finanziamento.	
	Con nota n. 2084/2015 del 01/10/2015 il Comune di Francica	
	ha trasmesso alla Regione Calabria la domanda di pagamento	
	n. 54750385269 relativa alla richiesta dell'anticipo di €	
	102.663,30, pari al 50% dell'intero finanziamento concesso	
	(Doc.1 - Denuncia GdF PROT. N.0005970 del 03/07/2023 - AL-	
	LEGATO n. 8). L'anticipo è poi stato effettivamente liquidato, da	
	ARCEA al Comune di Francica, in data 20/11/2015 (Doc.1 -	
	6	

	Denuncia GdF PROT. N.0005970 del 03/07/2023 – ALL. n. 9).	
	Nel mese di dicembre 2015 è deceduto il sindaco del Comune di	
	Francica, sig. Vincenzo Cupi. Dopo una reggenza di sei mesi	
	circa, a giugno 2016 è stato eletto il nuovo sindaco, sig. MAN-	
	FRIDA Giovanni, rimasto in carica sino ad ottobre 2021, nuovo	
	legale rappresentante p.t. del Comune e, come tale, beneficiario	
	del finanziamento e destinatario/assoggettato ai medesimi ob-	
	blighi che facevano capo al precedente sindaco in relazione alla	
	corretta gestione del finanziamento pubblico ricevuto.	
	A tal proposito l'attore ha evidenziato che i fatti oggetto della	
	<i>notitia damni</i> si sono interamente consumati proprio negli anni	
	in cui il MANFRIDA è stato sindaco del comune di Francica, e,	
	in quanto tale, era tenuto a vigilare sulla correttezza e sul buon	
	andamento dell'ente locale da lui amministrato.	
	Con determinazione n. 106 del 05/09/2016, l'Ufficio Tecnico del	
	Comune di Francica, guidato dal Papatolo, ha approvato l'indi-	
	zione della gara e tutti i necessari “provvedimenti inerenti con-	
	seguenti” per la “REALIZZAZIONE DI UN PARCO NATURALE	
	ATTREZZATO E DI UN PERCORSO TEMATICO NEL COMUNE	
	DI FRANCICA”. Con la medesima determinazione n. 106 il Pa-	
	patolo ha assunto il ruolo di R.U.P. (Doc.1 - Denuncia GdF	
	PROT. N.0005970 del 03/07/2023 - ALLEGATO n. 10).	
	In base a quanto indicato nel provvedimento di concessione del	
	finanziamento, a quella data il termine inizialmente fissato per	
	l'ultimazione dei lavori era già spirato.	
	7	

	Con nota n. 310441 del 14/10/2016, pertanto, la Regione Ca-	
	labria, ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm., ha comunicato	
	al Comune di Francica l'avvio del procedimento amministrativo	
	per la revoca del finanziamento concesso e la restituzione	
	dell'anticipazione già erogata pari ad € 102.663,30, corrispon-	
	dente al 50% della spesa finanziata pari ad € 205.326,60. (Doc.1	
	- Denuncia GdF PROT. N.0005970 del 03/07/2023 - ALLE-	
	GATO n. 11).	
	L'avvio del procedimento per la revoca del finanziamento è cor-	
	rettamente derivato dal fatto che il Comune di Francica non ha	
	rispettato il termine stabilito nel provvedimento di concessione	
	per l'esecuzione degli interventi finanziati, che prevedeva l'ulti-	
	mazione dei lavori entro dodici mesi, con scadenza il	
	19/05/2016. In secondo luogo, non ha inviato al Dipartimento	
	Regionale alcuna domanda di pagamento a saldo relativa allo	
	stato finale dei lavori.	
	Con nota prot. n. 2326/UT/2016, presa in carico dall'Ente re-	
	gionale con prot. 27491 del 31/01/2017, in riscontro alla co-	
	municazione di avvio del procedimento di revoca, il Responsa-	
	bile del Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici, geom. Papatolo	
	Nazareno, ha motivato la mancata richiesta delle restanti	
	somme a saldo in ragione del fatto che era in attesa dell'immi-	
	nente apertura del servizio di Tesoreria per l'esercizio finanziario	
	2017 (Doc.1 -Denuncia GdF PROT. N.0005970 del 03/07/2023	
	- ALLEGATO n. 12). Nella medesima nota ha comunicato alla	
	8	

	Regione di aver proceduto, con determina n. 131 del	
	24/10/2016, all'aggiudicazione e all'affidamento dei lavori, me-	
	diante stipula di un contratto d'appalto, alla società "EUROEDIL	
	IMPIANTI S.R.L." (Doc.1 - Denuncia GdF PROT. N.0005970 del	
	03/07/2023 - ALLEGATO All. n. 13).	
	Con la successiva determina n. 156 del 16/12/2016 è stata ap-	
	provata la liquidazione alla suddetta società dell'importo di €	
	157.699,41 oltre Iva del 10% pari ad € 15.769,41 relativa al 1°	
	ed unico SAL, nonché l'importo lordo, in acconto, di €	
	18.837,35, in favore dello studio associato "IEngineering" (Doc.1	
	- Denuncia GdF PROT. N.0005970 del 03/07/2023 - ALLE-	
	GATO n. 14).	
	Con nota prot. n. 125447 del 12/04/2017 il competente Dipar-	
	timento della Regione Calabria, vista la chiusura del PSR Cala-	
	bria 2007/2013 al 31/12/2016, e visto che il Comune di Fran-	
	cica era del tutto inadempiente da diversi mesi, ha sollecitato il	
	Sindaco del Comune ad inviare gli atti relativi alla richiesta del	
	saldo inderogabilmente entro e non oltre giorni cinque dal rice-	
	vimento della nota, pena la revoca dell'intero finanziamento con-	
	cesso e la restituzione del contributo già erogato a titolo di anti-	
	cipo pari ad € 102.663,30. Era, in proposito, espressamente evi-	
	denziato che non sarebbe stata concessa nessuna ulteriore de-	
	roga (Doc.1 - Denuncia GdF PROT. N.0005970 del 03/07/2023	
	- ALLEGATO n.15).	
	Con nota n. 551/UT/2017, trasmessa il 21/04/2017, il	
	9	

	responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Francica, geom.	
	Papatolo, in risposta alla suddetta nota della Regione Calabria,	
	ha evidenziato che le somme dovevano essere anticipate dal Co-	
	mune di Francica e dunque si attendeva l'apertura del Servizio	
	di Tesoreria, nonché l'approvazione del DUP e del bilancio di	
	previsione dell'esercizio finanziario 2017-2019. Inoltre, che sia	
	il DUP che il bilancio di previsione erano stati appena approvati,	
	rispettivamente con deliberazioni del consiglio comunale n. 7 e	
	8 del 18/04/2017 e che la domanda di pagamento a saldo sa-	
	rebbe stata trasmessa entro il 24/04/2017 mentre la documen-	
	tazione completa della pratica relativa anche alla chiusura dei	
	lavori sarebbe stata inviata e/o recapitata presso il Diparti-	
	mento Regionale entro e non oltre il 30/04/2017 (Doc.1 - De-	
	nuncia GdF PROT. N.0005970 del 03/07/2023 – ALLEGATO	
	All. n. 16).	
	Con nota n. 197349 del 14/06/2017, la Regione Calabria ha	
	nuovamente accolto le motivazioni addotte dal Comune di Fran-	
	cica disponendo la “sospensione dell'avvio delle procedure di re-	
	voca del beneficio”, subordinando tale ulteriore sospensione al	
	fatto che l'Ente locale presentasse la domanda del saldo entro e	
	non oltre il 31/07/2017, così come previsto dal DDG. n. 5569	
	del 29/05/2017 (Disposizioni specifiche e termini per il comple-	
	tamento degli interventi in transazione del PSR Calabria 2007-	
	2013 al PSR Calabria 2017-2010 – Proroga termini). (Doc. 1 -	
	All. n. 17).	
	10	

	Ancora una volta, però, il Comune di Francica non ha ottempe-	
	rato alle specifiche disposizioni previste per la concessione del	
	finanziamento, non trasmettendo nel suindicato ulteriore ter-	
	mine alcuna documentazione relativa alla conclusione degli in-	
	terventi finanziati, né la richiesta del saldo. Con nota nr. 125887	
	del 09/04/2018, il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroali-	
	mentari della Regione Calabria, stante la perdurante inerzia, ha	
	nuovamente sollecitato il Comune di Francica a concludere l'iter	
	di concessione del finanziamento, compiendo gli adempimenti	
	richiesti, fissando il termine ultimo al 30/04/2018. (Doc. 1 - All.	
	n. 17a).	
	Trascorso inutilmente anche questo ulteriore termine, con nota	
	n. 162488 del 10/05/2018, il Dipartimento Agricoltura e Ri-	
	sorse Agroalimentari della Regione Calabria ha comunicato al	
	Comune di Francica l'avvio del procedimento di revoca del con-	
	tributo e la decadenza della domanda di aiuto n. 94750011440	
	così motivando: <i>“L’Ente trascorso il 30/04/2018 data di sca-</i>	
	<i>denza del termine concesso per la realizzazione dei lavori, non ha</i>	
	<i>presentato la domanda di pagamento per la richiesta del saldo</i>	
	<i>finale corredata da tutta la documentazione occorrente”</i> . (Doc. 1	
	-All. n. 17b).	
	Con nota n. 103568 del 12/03/2019, il Dipartimento Regionale,	
	considerato che il Comune di Francica non ha mai inoltrato la	
	prevista domanda a saldo, ha emanato nei confronti dell'Ente	
	comunale il Decreto di revoca del finanziamento n.2848 del	
	11	

	08/03/2019, relativo alla domanda di aiuto n. 94750011440,	
	con contestuale richiesta di recupero delle somme già erogate a	
	titolo di anticipo pari ad € 102.663,20 più eventuali interessi.	
	(Doc. 1 -All. n. 18).	
	Con nota nr. 1889 del 24/02/2022, trasmessa via Pec al Co-	
	mune di Francica, l'ARCEA (Agenzia Regione Calabria per le	
	Erogazioni in Agricoltura), in virtù di una ricognizione debitoria	
	imposta dalla Commissione Europea, ha iscritto il Comune di	
	Francica nel proprio registro debitori per una cifra di €	
	102.663,20, chiedendone la restituzione dell'importo entro dieci	
	giorni. (Doc. 1 -All. n. 18a).	
	2. In diritto, l'attore pubblico imputa al geometra Nazareno,	
	responsabile del competente Ufficio Tecnico comunale (Servizio	
	Urbanistica e Lavori Pubblici) nonché R.U.P. dell'intera 13/40	
	Fasc. I00934/2023 procedura di cui trattasi (a partire dalla re-	
	dazione del progetto esecutivo sino alla realizzazione dell'opera	
	pubblica con il consolidamento definitivo del finanziamento)	
	gravi responsabilità che consistono nell'aver ripetutamente vio-	
	lato tutte le tempistiche stabilite per lo svolgimento e l'ultima-	
	zione dei lavori finanziati, nonostante fossero espressamente in-	
	dicate e accettate dall'ente al momento della richiesta e succes-	
	siva liquidazione del contributo pubblico. La gravità di tali vio-	
	lazioni, ai fini della valutazione dell'elemento psicologico (dolo e	
	in subordine la colpa grave) e della quantificazione della respon-	
	sabilità ascrivibile al Papatolo, emerge chiaramente dall'esame	
	12	

	della cronistoria dei fatti, laddove risulta documentalmente pro-	
	vato che nonostante la Regione abbia più volte concesso dila-	
	zioni temporali per l'ultimazione dei lavori e per la trasmissione	
	della richiesta del saldo, egli - senza alcun valido motivo - ha	
	ripetutamente disatteso ogni ulteriore deroga di cui ha potuto	
	beneficiare. Invece, con riferimento alla posizione dell'ex sindaco	
	Manfrida, l'addebito di responsabilità è stato unicamente a ti-	
	tolo di colpa grave per non avere vigilato - quale legale rappre-	
	sentante dell'ente negli anni di carica in cui il Comune di Fran-	
	cica è risultato beneficiario del finanziamento - su quanto avve-	
	niva negli uffici comunali.	
	3. Con memoria difensiva del 22.10.2024, il convenuto Man-	
	frida Giovanni, col ministero dell'Avv. Giuseppe Mammone,	
	svolte le dovute difese di merito, ha chiesto preliminarmente di	
	essere ammesso alla definizione agevolata della lite per euro	
	16.426,11= pari al 40% dell'importo a lui richiesto in citazione,	
	giusto il parere favorevole del Pubblico Ministero allegato in atti.	
	4. Con memoria costitutiva del 23.10.2024 si è costituito il	
	convenuto PAPATOLO Nazareno col ministero degli Avv.ti Nicola	
	e Alberto Galloro eccependo:	
	- In via preliminare di rito, <i>l'inammissibilità della citazione</i>	
	<i>per inosservanza dei termini di deposito ex artt. 67 e 68 c.g.c.</i> In	
	particolare, nella prospettazione difensiva, accolta l'istanza di	
	proroga del termine, il Giudice designato ha posto quale ultimo	
	giorno utile per il deposito il 19 maggio 2024, laddove l'atto di	
	13	

	citazione è stato depositato il 20 maggio. Secondo la difesa, pur	
	riconoscendo che il 19 maggio è stato un giorno festivo (Dome-	
	nica di Pentecoste), trattandosi di un termine già prorogato, esso	
	è insuscettibile di ulteriore proroga e, non essendo un termine	
	di scadenza (prorogabile al primo giorno seguente non festivo),	
	esso doveva essere compiuto nel giorno cronologicamente pre-	
	cedente;	
	- In via preliminare di merito, la <i>prescrizione dell'azione</i> .	
	Nella disamina della difesa, il primo atto - dopo la proroga	
	dell'opera fissata nel 30.04.2018 - è stata la comunicazione	
	10.05.2018 da parte della R.C. Dipartimento Agricoltura con	
	cui” <i>Si comunica che è stata avviata, nei confronti del beneficiario</i>	
	<i>in indirizzo, la procedura di revoca del contributo ... motivato</i>	
	<i>...trascorso il 30 aprile 2018 data di scadenza del termine con-</i>	
	<i>cesso per la realizzazione dei lavori non ha presentato la do-</i>	
	<i>manda di pagamento per la richiesta del saldo finale. Entro lo</i>	
	<i>stesso termine, codesto Spett. le Ente potrà provvedere alla resti-</i>	
	<i>tuzione dell'importo ...”. L'atto, diretto esclusivamente al Co-</i>	
	mune di Francica, è stato da questo protocollato al Prot.	
	641/2018. Tutta la P.A., nelle sue varie articolazioni, aveva per-	
	ciò la conoscibilità obiettiva del danno alla stessa arrecato. Poi-	
	ché l'invito a dedurre è del 06.10.2023 si è maturata la prescri-	
	zione quinquennale del diritto e dell'azione;	
	- Nel <i>merito</i> , la difesa del Papatolo ha eccepito l'avvenuta e	
	completa realizzazione dell'opera, seppure in ritardo (da	
	14	

	giustificarsi in parte in relazione alla posticipazione dei tempi	
	richiesta dal Papatolo e accettata dalla Regione e in parte ai ri-	
	tardi dovuti al periodo Covid); l'assenza di dolo, anche even-	
	tuale, e della colpa grave. In subordine, la riduzione della	
	somma richiesta in considerazione dei vantaggi comunque con-	
	seguiti (accertamento dell'indebito arricchimento); in ulteriore	
	subordine, contenere la condanna nella somma pari all'esborso	
	del Comune, ovvero parti alla metà del finanziamento concesso	
	e della domanda avanzata, nonché il rigetto della domanda di	
	rivalutazione monetaria e interessi legali. In via istruttoria ha	
	chiesto l'espletamento di idonea CTU sull'opera realizzata per	
	accertamento e quantificazione monetaria dei benefici apportati,	
	oltre prova per testi sul rispetto dei termini procedurali, in par-	
	ticolare accertando che laddove essi non sono stati rispettati ciò	
	era dovuto al mancato caricamento dei dati sul sistema SIAN a	
	causa del fatto che nel sistema era ancora associato il nome	
	dell'ex sindaco Cupi. Ha chiesto altresì in via istruttoria l'acqui-	
	sizione del fascicolo della fase di deduzioni.	
	5. All'udienza camerale del 14.01.2025, dato atto dell'avve-	
	nuto pagamento, il giudizio nei confronti di Manfrida Giovanni,	
	è stato definito.	
	6. All'udienza pubblica di pari data, il giudizio è proseguito	
	nei confronti del convenuto Papatolo Nazareno. Ivi, udita la re-	
	lazione del Giudice relatore, le parti – rappresentate come in epi-	
	grafe - hanno argomentato le proprie posizioni e formulato le	
	15	

	rispettive conclusioni come da verbale di udienza. All’esito, la	
	causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Sull’inammissibilità della citazione per inosservanza	
	dei termini di deposito ex artt. 67 e 68 c.g.c.	
	L’Avv. Galloro, difensore del convenuto Papatolo Nazareno, ha	
	eccepito in via pregiudiziale la nullità dell’atto di citazione ai	
	sensi dell’art. 67 c.g.c., rilevando che, una volta accolta l’istanza	
	di proroga del termine per il deposito della citazione con indica-	
	zione quale ultimo giorno utile per il deposito il 19 maggio 2024,	
	risultando l’atto depositato il 20 maggio, l’azione introdotta sa-	
	rebbe fuori termine ex art. 67 c.g.c. e per questo inammissibile.	
	Secondo la difesa, trattandosi di un termine già prorogato, esso	
	è insuscettibile di ulteriore proroga e, non essendo un termine	
	di scadenza (prorogabile al primo giorno seguente non festivo),	
	esso doveva essere compiuto nel giorno cronologicamente pre-	
	cedente.	
	L’eccezione è infondata.	
	L’art. 68, comma 4 c.g.c. (“Quando accoglie l’istanza di proroga,	
	il giudice fissa il termine finale della proroga e quello di comu-	
	nicazione dell’ordinanza ai destinatari di invito a dedurre”) deve	
	essere necessariamente letto - «in quanto espressione di principi	
	generali» ex art. 7, comma 2 c.g.c. - in una con l’art. 155,	
	comma 4 c.p.c. (“Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza	
	è prorogata di diritto al giorno seguente non festivo”).	
	16	

	La norma sul computo dei termini processuali, come noto, vale	
	per i termini a decorrenza successiva (e non anche per quelli che	
	si contano a ritroso, ch� altrimenti l'effetto sarebbe quello di	
	produrre una abbreviazione del lasso di tempo, cos� pregiudi-	
	cando le esigenze garantite con la previsione dello stesso).	
	Sostiene la difesa che il termine del 19 maggio 2024, fissato dal	
	Giudice designato con l'ordinanza n. 1/2024 di proroga del ter-	
	mine per il deposito della citazione, non abbia la natura di un	
	termine a scadenza e che trattandosi di un termine gi� proro-	
	gato fosse insuscettibile di ulteriore proroga.	
	Si tratta di argomentazioni estremamente deboli, laddove si con-	
	sideri, quanto alla natura del termine per il deposito dell'atto di	
	citazione, che - essendo lo stesso preordinato all'instaurazione	
	del rapporto processuale -, esso non pu� che essere a decor-	
	renza successiva, non mutando la sua natura per effetto della	
	proroga.	
	Il termine prorogato ex art. 68, comma 4 c.g.c. conserva la sua	
	propria natura di termine di scadenza, laddove l'art. 67, comma	
	5 c.g.c. recita «Il procuratore regionale deposita l'atto di cita-	
	zione, a pena di inammissibilit� dello stesso entro centoventi	
	giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle de-	
	duzioni da parte del presunto responsabile del danno, salvo	
	quanto disposto dall'art. 68», cos� individuando in un tempo fu-	
	turo (<i>certus an et quando</i>) il giorno, giustappunto di scadenza,	
	per il deposito dell'atto di citazione da parte dell'attore.	
	17	

	In secondo luogo, non è sostenibile la tesi secondo cui trattandosi di un termine già prorogato esso sarebbe insuscettibile di	
	ulteriore proroga, dal momento che si è innanzi, per espressa	
	previsione legislativa, ad una proroga di diritto.	
	Orbene, calando tali considerazioni sulla fattispecie di giudizio,	
	il 19 maggio 2024 (termine ultimo di scadenza per il deposito	
	dell'atto di citazione) è stato un giorno festivo, prorogato di di-	
	ritto al giorno seguente non festivo, con la conseguenza che il	
	deposito dell'atto presso la segreteria della Sezione il giorno 20	
	maggio 2024 è stato assolutamente tempestivo.	
	L'eccezione pertanto deve essere respinta.	
	2. Sulla prescrizione.	
	L'Avv. Galloro ha poi eccepito la prescrizione della pretesa era-	
	riale, rilevando che il primo atto - dopo la proroga dell'opera fis-	
	sata nel 30.04.2018 -, attraverso cui la P.A. avrebbe conseguito	
	la conoscibilità del danno, è stata la comunicazione 10.05.2018,	
	pertanto l'invito a dedurre, notificato il 06.10.2023, sarebbe in-	
	tervenuto ben oltre il termine prescrizionale quinquennale.	
	L'eccezione è infondata.	
	Giova precisare che nei confronti del convenuto Papatolo l'attore	
	ha prospettato una ipotesi di occultamento doloso del danno,	
	sul rilievo che lo stesso avrebbe sottaciuto al nuovo sindaco,	
	succeduto al Manfreda, il reale stato della procedura per cui è	
	giudizio, tanto che le stesse indagini hanno preso avvio dalla	
	denuncia del nuovo legale rappresentante dell'ente (i.e.: Michele	
	18	

	Mesiano).	
	Orbene, osserva il Collegio che solo con le risultanze istruttorie	
	condotte dalla Guardia di Finanza (cfr., prot. n. 200411 del	
	13.06.2023), il danno è stato disvelato nella sua reale entità, per	
	quanto già definito in data 8 marzo 2019, allorquando la regione	
	Calabria ha emanato, a firma del Dirigente del competente di-	
	partimento, il decreto di revoca del finanziamento concesso al	
	Comune di Francica, dandone comunicazione tanto ad Arcea	
	quanto all'Amministrazione.	
	È stata dunque la revoca definitiva, ovverosia il provvedimento	
	amministrativo che ha individuato in senso speculare al prov-	
	vedimento ritirato le figure del creditore (ARCEA) e del debitore	
	(Comune di Francica), a indicare l'esatto confine tra fatto e	
	danno.	
	Né può assumere rilievo, ai fini prescrizione, la comunicazione	
	di avvio del procedimento di revoca del finanziamento, datato	
	10.05.2018 che, secondo l'assunto difensivo, renderebbe il	
	danno manifesto all'amministrazione, dal momento che la co-	
	municazione di avvio del procedimento amministrativo non ha	
	carattere provvedimentale, ma istruttorio e, del resto, già con la	
	nota prot. n. 310441 del 14.10.2016, la Regione Calabria aveva	
	avviato il procedimento di revoca del finanziamento, salvo poi	
	sospenderlo in seguito alle ragioni addotte dall'amministrazione	
	comunale proprio a firma del convenuto Papatolo, accordando	
	all'amministrazione termini ulteriori che le indagini hanno poi	
	19	

	appurato essere stati non rispettati, tanto da condurre al provvedimento definitivo di revoca del finanziamento nel 2019.	
	Entro questa cornice di riferimento, pertanto, la posta di danno per cui è giudizio deve essere aggiornata alla data dell'8 marzo 2019 (i.e.: decreto di revoca del finanziamento n. 2848), mentre il <i>dies a quo</i> rilevante ai fini prescrizione deve essere individuato nella data del 13.06.2023, allorquando sono state comunicate alla Procura erariale le risultanze delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza.	
	Le indagini hanno infatti accertato che la comunicazione PEC del 12.03.2019, da parte della regione Calabria, del decreto di revoca del finanziamento dell'8.3.2019 al Comune di Francica, (al pari della comunicazione prot.n. 1889 del 24.02.2022 con cui del Arcea intimava la restituzione delle somme) non sono mai state protocollate <in entrata> da parte del Comune e che addirittura la PEC era stata cancellata dall'indirizzo istituzionale dell'ente).	
	Ai fini che ora interessano, ne viene che l'azione – nel momento in cui viene notificato l'invito a dedurre al geometra Papatolo Nazareno (i.e.: 06.10.2023) – è stata esercitata perfettamente nei termini prescrizione richiesti dall'art. 1, comma 2 della l. n. 20/94 (sia individuando il termine iniziale nell'8 marzo 2019, sia a fortiori individuandolo nel 13 giugno 2023).	
	L'eccezione, pertanto, deve essere respinta.	
	3. Nel merito , la domanda dell'attore è fondata e deve	
	20	

	ricevere accoglimento integrale, ricorrendo tutte le condizioni richieste per l'affermazione della responsabilità erariale.	
	Primariamente, non possono nutrirsi dubbi circa il rapporto di servizio organico sussistente tra il geometra Nazareno Papatolo e l'Amministrazione comunale di Francica, dal momento che egli, all'interno della compagine amministrativa, è il responsabile dell'Ufficio tecnico Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici nonché, quanto alla procedura del finanziamento in discorso, Responsabile Unico del Procedimento: dalla redazione del progetto esecutivo sino alla realizzazione dell'opera pubblica (determinazione n. 106 del 05.09.2016).	
	Parimenti, non possono nutrirsi dubbi circa la consistenza del danno arrecato all'Amministrazione quale conseguenza immediata e diretta del comportamento doloso del convenuto.	
	Quanto al danno, esso va individuato nella perdita integrale del finanziamento con conseguente accollo delle spese sostenute da parte delle finanze comunali e quantificato dall'attore, nei confronti del convenuto, in euro 164.261,12 pari all'80% del totale di euro 205.326,40= in considerazione dell'apporto causale che la sua condotta ha cagionato alla comunità degli amministrati.	
	Quanto alla condotta tenuta dal convenuto, il Collegio ritiene provata la sua matrice dolosa e omissiva, alla luce delle risultanze processuali che hanno oggettivamente appurato quanto segue:	
	- l'intenzionale mancato rispetto dei termini. Anzitutto, il	
	21	

	termine ultimo per la trasmissione della richiesta del saldo, ini-	
	zialmente fissato al 19/05/2016 (quando addirittura l'iniziale	
	termine di 12 mesi previsto per l'ultimazione dei lavori era già	
	decorso), è stato prima posticipato al 17/04/2017, poi al	
	31/07/2017 e, infine, al 30/04/2018 ed ogni volta il nuovo ter-	
	mine dato non è stato rispettato, sicché in data 08/03/2019, la	
	revoca del finanziamento è stata inevitabile;	
	- mancata ultimazione degli interventi effettivamente ese-	
	guiti con la prima tranche del contributo erogato, pari a €	
	102.663,30;	
	- mancato invio di alcuna domanda di pagamento a saldo	
	relativa allo stato finale dei lavori. Interrogato dal nuovo sindaco	
	sulla mancata trasmissione della richiesta di pagamento a	
	saldo, ha risposto che si era trattato di un disguido, esibendogli	
	della falsa documentazione attestante sia il certificato di ultima-	
	zione dei lavori, sia la regolare esecuzione degli stessi, unita-	
	mente alla ricevuta di trasmissione della richiesta di pagamento	
	del saldo finale che egli stesso avrebbe consegnato a mani	
	presso i competenti uffici della Regione Calabria (Doc. 1 - All. n.	
	21a), attività che le indagini non hanno riscontrato positiva-	
	mente (tale documentazione, in maggioranza priva delle neces-	
	sarie firme o della data, recava un numero di protocollo di rice-	
	zione poi risultato inesistente (Doc. 1 - n°11 allegati contraddi-	
	stinti dal n. 21a-1 al n. 21a-11). In particolare, risultano <i>ex actis</i>	
	palesamente privi di veridicità i seguenti documenti:	
	22	

	o stato di avanzamento lavori a tutto il 27.02.2017,	
	senza data e senza la firma del titolare dell'impresa	
	e del direttore dei lavori, con allegati il libretto delle	
	misure e il registro di contabilità (parimenti senza	
	firme e data) – All. 21-a1;	
	o certificato di ultimazione dei lavori del 18.07.2017,	
	recante le firme dell'impresa appaltatrice, del rup e	
	direttore dei lavori Papatolo Nazareno con cui viene	
	tuttavia certificata la fine lavori in data 08.07.2017	
	– All. 21-a5;	
	o stato finale di lavori, senza firme e senza data, con	
	allegati il libretto delle misure e il registro di conta-	
	bilità (parimenti senza firme e data) – All. 21-a6;	
	o nota prot. n. 1802 del 04.09.2017 dell'Ufficio Tec-	
	nico del Comune di Francica diretta alla Regione	
	Calabria con cui vengono trasmessi lo Stato finale	
	dei lavori e la relazione sulla Stato finale, oltre la	
	richiesta a saldo del 95% del costo dell'intervento.	
	Dalle sommarie informazioni raccolte dagli inqui-	
	renti dal sindaco Mesiano, è emerso che il numero	
	di protocollo della suddetta nota corrisponde ad	
	una PEC in entrata inviata dalla Prefettura di Vibo	
	Valentia per una comunicazione in materia di carte	
	di identità – All. 21-a10 e 21-a11.	
	- Mancata conformità dell'opera realizzata ai requisiti del	
	23	

	bando e alla progettazione esecutiva presentata assieme alla do-	
	manda di aiuto economico, finalizzato alla “realizzazione di un	
	parco naturale attrezzato e di un percorso tematico”. Le risul-	
	tanze investigative fanno emergere in proposito che ad oggi è	
	stata realizzata unicamente “una casetta in legno, uno steccato	
	e un’area picnic a valle” e nient’altro, come chiaramente evinci-	
	bile <i>icto oculi</i> dalla documentazione in atti (Doc. 1 - All.ti n. 19,	
	n.20, n.21).	
	3.1. Le difese di merito introdotte dal convenuto sono	
	prive di pregio.	
	Non può infatti darsi alcun rilievo al dedotto completamento	
	dell’opera, trattandosi all’evidenza di un <i>aliud pro alio</i> . È suffi-	
	ciente vedere i rilievi fotografici in atto per avere contezza del	
	fatto che l’opus realizzato è ben lungi dall’essere un parco tema-	
	tico attrezzato conforme al progetto finanziato. Il che rende ra-	
	gione anche della inutilità ai fini del decidere della CTU.	
	Non può predicarsi l’assenza di dolo e di colpa grave, a fronte	
	del corredo probatorio portato dall’attore, non superato dalla di-	
	fesa del convenuto se non con mere argomentazioni di stile che	
	si sono tradotte, anche nel corso dell’udienza, in un rafforza-	
	mento della ricostruzione attorea.	
	Il Papatolo, quale RUP della procedura, non solo ha ritardato	
	l’esecuzione del progetto ma ha anche sottaciuto al nuovo sin-	
	daco lo stato dell’arte e rappresentando financo una realtà dif-	
	forme dal vero. Sostenere che il ritardo verificatosi è la	
	24	

	conseguenza di un errore del sistema informatico che, conser-	
	vando in memoria la registrazione del nominativo del fu sindaco	
	Cupi, è una argomentazione che non scema la responsabilità del	
	convenuto nella vicenda ma che, anzi, avrebbe dovuto indurlo a	
	rafforzarla con un comportamento contrario a quello omissivo	
	tenuto (ad esempio, inviando PEC e/o comunicazioni <i>aliunde</i>),	
	mentre risulta provato – in senso contrario - che dall’ufficio tec-	
	nico da lui diretto è stata <apparentemente> inviata alla Regione	
	una nota (n. 1802 del 04.09.2017) con allegati lo stato finale dei	
	lavori e la relazione su tale stato, <in realtà> mai inviati (anzi	
	addirittura il numero di protocollo in uscita della suddetta nota	
	corrisponde ad una PEC in entrata inviata dalla Prefettura di	
	Vibo Valentia per una comunicazione in tutt’altra materia). Tale	
	corredo probatorio aggrava la posizione del convenuto che non	
	ha offerto al Collegio elementi di segno contrario, il che rende	
	ragione dell’inutilità ai fini del decidere della prova per testi ri-	
	chiesta.	
	La condotta posta in essere dal Papatolo è stata tutt’altra da	
	quella in concreto esigibile dal RUP di una procedura ammini-	
	strativa che, quand’anche caratterizzata da ordinari disguidi	
	tecnici, è senza dubbio superabile con un minimo di diligenza	
	ordinaria. La scelta – perché all’evidenza di scelta si è trattato –	
	di conservare un comportamento prevalentemente omissivo e	
	sostanzialmente inerte (quanto al reiterato mancato rispetto dei	
	termini) e in parte attivo (quanto alla rappresentazione di una	
	25	

	realità artefatta) si è tradotto in un danno dell'amministrazione comunale, giacché, a fronte di plurime proroghe accordate dalla Regione, l'Amministrazione, a cagione del comportamento del Papatolo, è rimasta sempre inadempiente, svuotando il contributo pubblico di qualsiasi utilità.	
	A fortiori, laddove quanto il poco realizzato è completamente difforme dal progetto finanziato: evidenza, questa, che non consente al Collegio di poter valutare il profilo di un ipotetico vantaggio per l'amministrazione conducente alla richiesta riduzione dell'addebito.	
	Così come parimenti non è accoglibile l'ulteriore richiesta di contenere la condanna nei limiti della metà del finanziamento concesso, ossia l'esborso effettivamente sostenuto dal Comune, dal momento che il danno erariale è pari all'intera somma finanziata che fa venir meno l' <i>utilitas</i> derivante dal progetto non realizzato nel suo insieme (e non in una sua parte).	
	Nella propria difesa, il convenuto contesta anche la ripartizione dell'addebito operata dalla Procura, richiamando l'art. 1-quater della l. n. 20/94 che impone la rideterminazione del danno allorquando il fatto dannoso è causato da più persone.	
	Anche questa eccezione è priva di pregio, in quanto non solo non sono indicati gli altri soggetti eventualmente coinvolti nel fatto generatore del danno, ma lo stesso attore, nell'evocare in giudizio il Sindaco Manfrida e il Rup Papatolo, ha proceduto alla ripartizione dell'addebito in ragione del contributo causale	
	26	

	arrecato, conferendo la maggiore responsabilità proprio al Papatolo proprio per la sua qualifica e per la sua posizione nel	
	procedimento amministrativo di cui s'è detto.	
	In conclusione, la domanda va accolta e il geometra Nazareno	
	Papatolo deve essere condannato a risarcire il Comune di Francica della somma di euro 164.261,12= (pari all'80% del totale	
	finanziato), oltre rivalutazione monetaria dal dì dell'evento (i.e.: decreto di revoca del 08.03.2019) alla data di pubblicazione	
	dell'odierna sentenza e gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al dì dell'effettivo soddisfo.	
	4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'erario come da nota a margine della sentenza.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, con riferimento al giudizio di responsabilità promosso dalla Procura Regionale iscritto al n. 23980 del Registro di Segreteria, condanna Papatolo Nazareno al pagamento di euro 164.261,12= in	
	favore del Comune di Francica (VV), oltre rivalutazione monetaria dal verificarsi dell'evento fino alla pubblicazione della sentenza e interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo.	
	Condanna Papatolo Nazareno al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'erario, che si quantificano come da nota a margine.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	27	

[illegible]